

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 172**

**Contratto d'appalto dei lavori di completamento per la messa in sicurezza e riqualificazione delle strada del Cimitero - Croce Nivera nel Comune di Vibo Valentia.**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 20 (venti) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016 e confermata con Decreto Sindacale n. 9 del 20 aprile 2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Raffaele Ferrazzo (codice fiscale FRR RFL 67R31 F537U), nato a Vibo Valentia (VV) il 31 ottobre 1967 e residente in Ionadi (VV), via G. Carducci snc, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Cooper Po.Ro. Edile S.c., con sede legale nel Comune di Rombiolo (VV), Zona



*Raffaele Ferrazzo*  
*Adriana Maria Stella Teti*

Industriale snc (codice fiscale 86030010796 - partita IVA 00370690794), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 31 marzo 1978, con il numero R.E.A. 77943, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia, in data 13 giugno 2018 e depositato agli atti, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 92 del 03 dicembre 2015, registrato a Vibo Valentia il 03 dicembre 2015, al n. 3544 serie 1T, i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle strada del Cimitero - Croce Nivera nel Comune di Vibo Valentia, ora denominata via Paolo Orsi, sono stati aggiudicati all'Appaltatore, per l'importo complessivo di €. 345.538,82 (euro trecentoquarantacinquemilacinquecentotrentotto/82), oltre IVA al 10%, così suddiviso:

- €. 264.999,91 (euro duecentosessantaquattromilanovecentonovanta nove/91) per lavori al netto del ribasso del 34,275%;

- €. 72.727,90 (euro settantaduemilasettecentoventisette/90) per costo del personale non soggetto a ribasso;

- €. 7.811,01 (euro settemilaottocentoundici/01) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

- che durante il corso dei lavori, sono emerse circostanze che hanno reso necessaria l'esecuzione di lavori complementari non compresi nel progetto

originario ma strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ritenute indispensabili al perfezionamento di tali opere;


- che tali ulteriori lavori complementari, consistono sinteticamente, nel completamento dell'impianto di illuminazione e nella messa in sicurezza dei rinvenimenti archeologici che lambiscono il ciglio della strada;

- che, dalla realizzazione di alcuni interventi, attinenti al finanziamento di cui all'art. 33, comma 1, della Legge Regionale n. 9 dell'11/05/2007, è risultata una economia di complessivi €. 121.919,14 (euro centoventunomila novecentodiciannove/14);

- che la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 12958 del 22 novembre 2017, ha dato il nulla osta per l'utilizzo di tali somme residue, al fine di realizzare i lavori di completamento anzidetti;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07 marzo 2018, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, redatto dall'ing. Nicola Mazzocca, consegnato in data 07 febbraio 2018, prot. n. 6430 e munito del parere favorevole, prot. n. 1797 del 21 febbraio 2018, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia;

- che con determinazione dirigenziale n. 312 del 21 marzo 2018, i lavori di completamento per la messa in sicurezza e riqualificazione della strada del Cimitero - Croce Nivera in Vibo centro, sono stati affidati all'impresa Cooper.Po.Ro Edile S.c., per l'importo complessivo di €. 75.801,31 (euro settantacinquemilaottocentouno/31), oneri di sicurezza compresi, al netto del ribasso del 34,275% sui lavori, oltre IVA di legge, ricorrendo i presupposti



dell'ex art. 57, comma 5, lettera a) (ora art.106, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

- che alla spesa occorrente per il completamento degli interventi oggetto dell'appalto, si farà fronte con i fondi di cui al mutuo della Cassa DD.PP., in applicazione dei contenuti della Legge Regionale n. 9 dell'11/05/2007, art. 33, comma1; giusta determinazione dirigenziale n. 621 dell'11 giugno 2018, di presa d'atto dell'autorizzazione al diverso utilizzo delle somme prestate dalla Cassa DD.PP.;

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ha sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Società, non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative all'impresa Cooper Po.Ro. Edile S.c., richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vibo Valentia, con nota prot. d'ingresso n. 48189 del 08 novembre 2017;

- che è stato acquisito, con prot. INPS n. 10661566, regolare certificato DURC, relativo all'Appaltatore, con scadenza 08 settembre 2018, agli atti prot. n. 27199 del 04 giugno 2018;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 19 marzo 2018, di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati al medesimo in formato digitale, il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi ed il nuovo Computo Metrico Estimativo (CM e CMA), predisposto dal Direttore dei Lavori, nel quale sono stati analiticamente descritti i lavori da eseguire.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante dell'impresa Cooper Po.Ro. Edile S.c., sig. Raffaele Ferrazzo, ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri



autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

### **ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

### **ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune affida all'impresa Cooper Po.Ro. Edile S.c., che, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Raffaele Ferrazzo, accetta, l'esecuzione dei lavori di completamento per la messa in sicurezza e riqualificazione delle strada del Cimitero - Croce Nivera nel Comune di Vibo Valentia.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è di €. 75.801,31 (euro settantacinquemila ottocentouno/31) più IVA come per legge, così suddiviso:

€. 73.792,78 (euro settantatremilasettecentonovantadue/78) per lavori al netto del ribasso del 34,275%;

€. 2.008,53 (euro duemilaotto/53) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al



subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E47H17001060002 ed il codice CIG 742297833A assegnati all'intervento.

**ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, sono i seguenti:

- Banca di Credito Cooperativo di San Calogero (VV), sede di San Calogero

IBAN: IT 71 V 08887 42710 000000010267;

- Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Vibo Valentia

IBAN: IT 36 C 01005 42830 000000220013;

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Vibo Valentia

IBAN: IT 81 H 05387 42830 000000812751;

- Poste Italiane SpA, Ufficio di Rombiolo (VV)

IBAN: IT 89 N 07601 04400 000005603572.

Le persone delegate ad operare sui conti correnti sopra indicati, sono i signori:

- Ferrazzo Raffaele, nato a Vibo Valentia il 31 ottobre 1967 (codice fiscale FRR RFL 67R31 F537U);

- Mazzeo Francesco, nato a Vibo Valentia (VV), il 04 agosto 1964 (codice fiscale MZZ FNC 64M04 F537V).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 19 giugno 2018.



**ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di completamento alle condizioni di cui al progetto esecutivo approvato con delibera n. 55 del 07 marzo 2018, composto dai seguenti elaborati progettuali relativi alle opere complementari:

A1	PLANIMETRIA
A2	PLANIMETRIE TRATTI
A3	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
A4	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
RG	RELAZIONE TECNICA GENERALE
R1	RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO
R2	SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO
R3	CALCOLI E VERIFICHE DEI CIRCUITI
R4	CALCOLO ILLUMINOTECNICO
CM	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO TOTALE
CMa	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – OPERE PRINCIPALI
CMb	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA MURA
EP	ELENCO PREZZI UNITARI
IM	INCIDENZA MANODOPERA
AP	ANALISI PREZZI
QE	QUADRO ECONOMICO
CMS	COMPUTO METRICO SICUREZZA
PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PM	PIANO DI MANUTENZIONE



Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche sullo svolgimento dei lavori.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di giorni 30 (trenta). In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o



*[Handwritten signature]*

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, nei confronti dell'Appaltatore, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di

cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità, stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

**ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di €. 34.431,00 (euro trentaquattro milaquattrocentotrentuno/00), rilasciata in data 14 giugno 2018, dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Patamia - Catanzaro, codice agenzia 061, con scadenza 18 novembre 2018; giusta appendice n. 3 alla polizza fidejussoria n. 805741, già prestata per il contratto rep. n. 92/2015, esibita in originale dall'Appaltatore e depositata agli atti.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50%, prevista dalla normativa applicabile, perché in possesso dell'Attestazione di qualificazione n. 2823/4, rilasciata in data 11 dicembre 2015, con scadenza in data 14 settembre 2018, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze



contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

**ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

l'Appaltatore ha presentato, in originale, polizza assicurativa R.C.T. n. 1270735, rilasciata, in data 14 giugno 2018, dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Patamia - Catanzaro, codice agenzia 061, per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

**ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di legge applicabile.

**ARTICOLO 15: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano

muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;


- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel



contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 16: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 17: Domicilio dell'Appaltatore.**

Il domicilio dell'Appaltatore per le comunicazioni, è la sede legale di Rombolo (VV), Zona Industriale snc – pec: [cooperporoedile@pec.it](mailto:cooperporoedile@pec.it) – tel. 0963/367171.

**ARTICOLO 18: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.



**ARTICOLO 19: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 20: Protocollo di legalità**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato, in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte, così da fare parte del presente contratto.

**ARTICOLO 21: Norme di chiusura.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento agli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07 marzo 2018, con particolare riferimento al nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, all'Elenco Prezzi ed al Computo Metrico Estimativo (CM e CMA), allegati al presente contratto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

**ARTICOLO 22: Trattamento dei dati personali.**


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da





persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 22 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



L'APPALTATORE: **Sig. Raffaele Ferrazzo, nella qualità**

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10, 14 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

#### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con



A handwritten signature and a large scribble or mark, possibly representing a signature or initials, located below the official stamp.

modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi

sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

**Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

**Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore



o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

L'APPALTATORE: **Sig. Raffaele Ferrazzo, nella qualità**

*Raffaele Ferrazzo*

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**

*Michele Fratino*

